



Federazione  
Italiana  
Sindacale  
Assicurazioni  
Credito



# FBA

## Fondo Banche Assicurazioni

**NOTA N. 2 - 2009**

## AVVISO 1- 2009

### PIANI INDIVIDUALI E PIANI AZIENDALI IN MATERIA DI SALUTE, SICUREZZA E ANTIRAPINA

Prima di affrontare i contenuti dell'Avviso è opportuno richiamare alcuni elementi di carattere politico generale, utili al lavoro che le compagne e i compagni dovranno fare nei prossimi mesi.

Il tema della formazione dei lavoratori e dei RIs è affrontato dall'art.37 del Dlgs 81/08. A tale proposito è opportuno precisare quanto dice la legge e l'ambito d'intervento della formazione attraverso il fondo FBA.

La legge pur non quantificando i tempi per la formazione dei lavoratori, stabilisce che il datore di lavoro "provvede" e quindi interviene per assicurare una formazione "sufficiente ed adeguata" e ove previsto anche un addestramento specifico. La durata, i contenuti e le modalità di erogazione sono definiti da un Accordo con la Conferenza Stato - Regioni, previa consultazione delle parti sociali, accordo a tutt'oggi non definito.

Questo fatto, però, non sottrae assolutamente il datore di lavoro **dall'obbligo di garantire una formazione minima per i lavoratori.**

Lo stesso discorso vale anche per gli addetti al servizio prevenzione e protezione, per i quali l'art.31 prevede specifici corsi di formazione. Inoltre compito del datore di lavoro è garantire un'adeguata e specifica formazione per i preposti ed un loro aggiornamento periodico, alla luce delle nuove e più ampie responsabilità definite dal D.lgs 81/2008.

Di conseguenza l'intervento formativo di FBA, riferito alle singole figure previste dalla legge, specie per le grandi e medie aziende bancarie ed assicurative, non può che **essere integrativo.**

Un approccio diverso potrebbe riguardare le piccole aziende per le quali si può prevedere che, all'interno di un Piano presentato al finanziamento sia ricompresa anche in parte o tutta la formazione prevista per legge, fermo restando il fatto che la stessa sia integrata da ulteriori quote di formazione aggiuntiva.

Per quanto riguarda la formazione dei RLS la legge stabilisce il diritto ad avere da parte del datore di lavoro una formazione particolare, le cui modalità, la durata ed i contenuti sono stabiliti in sede di CCNL. Comunque la durata minima è di 32 ore iniziali, con un aggiornamento periodico che per le imprese sopra i 50 addetti è di 8 ore annue.

**E' evidente, soprattutto in questo caso, che la formazione di FBA non possa che integrare quanto previsto dalla legge.**

Emerge da quanto sopra descritto come non sia stato possibile, nell'ambito del confronto fra le Parti che ha portato alla pubblicazione di questo Avviso, trovare una formulazione condivisa, valida per tutte le aziende dei due comparti, circa l'esclusione tout court delle attività obbligatorie previste per legge (in particolare le ore previste per gli RLS) dai finanziamenti.

Per questo abbiamo ritenuto utile fare questa premessa, per richiamare l'attenzione su questi aspetti che dovranno essere ripresi nel confronto a livello aziendale, finalizzato a trovare un Accordo fra le Parti. **Vale la pena sottolineare come, questa necessità di forte attenzione sulla questione "formazione obbligatoria" sia stata, nella nostra categoria, fortemente condivisa a livello unitario.**

## L'Avviso

In data 21 Aprile 2009 il Fondo FBA ha emesso l'Avviso 1/09, destinando l'importo di **Euro 10 milioni a Piani Aziendali e Piani Individuali in materia di Salute, Sicurezza e Antirapina.**

L'Avviso nasce da un Progetto elaborato da un Gruppo di Lavoro bilaterale composto da ABI - ANIA – FIBA CISL – FISAC CGIL – UILCA. Per la FISAC CGIL hanno collaborato al Progetto Ugo Balzametti e Merida Madeo.

Il Progetto è stato poi messo "a bando" per l'individuazione del soggetto che potesse trasformarlo in un Piano Formativo complessivo, rispetto ai diversi bisogni individuati dal Progetto.

L'INAIL ha presentato il "Manuale per la progettazione di formazione per la salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro", giudicato il più corrispondente a tali bisogni tra i diversi progetti presentati.

L'Avviso avrà una **durata di dodici mesi** e qualora le richieste di finanziamento dovessero essere superiori alle risorse stanziare, il Fondo potrà valutare di destinare ulteriori risorse. In conseguenza della Legge 2/09 (misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale) e di quanto previsto dal Dlgs. 81 del 9 aprile 2008, i **destinatari delle attività formative sono tutti i dipendenti, compreso apprendisti e collaboratori a progetto.**

## L'Accordo Sindacale

Per essere ammessi al finanziamento i **Piani Aziendali** dovranno essere accompagnati da un Accordo Sindacale.

Tale Accordo dovrà essere sottoscritto dalle OO.SS. Confederali di Categoria, presenti in Azienda, nonché dalle altre OO.SS., se presenti.

Ciò significa che in mancanza della firma di una delle tre Organizzazioni Confederali, se presente in Azienda, il Piano non verrà ammesso al finanziamento.

Nel caso in cui in una Azienda non fossero presenti nessuna delle tre Organizzazioni Confederali, l'Accordo verrà sottoscritto tra l'Azienda e le tre Organizzazioni al livello territoriale dove ha sede l'Azienda stessa.

L'Accordo dovrà riportare il titolo del Piano e la denominazione del Soggetto Presentatore. Dovrà inoltre riportare, nell'intestazione e negli spazi per le firme, sia per la parte datoriale che sindacale, i seguenti dati:

- **nominativo completo del firmatario;**
- **struttura datoriale o sindacale di appartenenza;**
- **incarico ricoperto;**
- **titolo del Piano.**

Sarà cura dei componenti di parte sindacale dei Comparti, verificare i diversi casi e la validità degli Accordi, al momento della fase di ammissione al finanziamento.

**Per quanto riguarda i Piani Individuali, è stato sottoscritto a livello nazionale, in data 19 marzo 2009, un Accordo tra le Parti Sociali che consente alle aziende di presentare i Piani direttamente al finanziamento.**

Si è valutato di scegliere la strada dell'Accordo Nazionale in conseguenza della tipologia di questo Avviso, visto che i Piani Individuali che le Aziende presenteranno sono di fatto già

predeterminati nei contenuti dalla elaborazione presentata dall'INAIL.

**L'Accordo prevede comunque una informazione preventiva alle OO.SS. Aziendali da parte delle Aziende stesse.**

**E' indispensabile che in sede di tale incontro di informazione, il Sindacato verifichi la tipologia del Piano Individuale e i soggetti ai quali è destinato.**

La logica dei Piani Individuali, infatti dovrebbe rispondere esclusivamente a due tipologie di necessità:

- una piccola azienda bancaria o assicurativa che non ha quantità tali di personale da formare che determini l'opportunità di presentare un Piano Aziendale, che comporta complessità di carattere gestionale ed amministrativo.
- una qualsiasi azienda che ha bisogno di formare figure specifiche e lo può fare, appunto, con un Piano Individuale.

**Invitiamo quindi le nostre strutture a vigilare su ciò e a segnalare ai componenti dei Comitati di Comparto, eventuali diverse casistiche rispetto alla presentazione di Piani Individuali**

Ciò, infatti, potrebbe far supporre la scelta di evitare di presentare Piani Aziendali anche al fine di sottrarsi al il previsto confronto di merito con il sindacato a livello aziendale.

Confronto che deve avvenire sui bisogni complessivi in materia di Salute e Sicurezza, problematica sulla quale da tempo è forte l'attenzione del Sindacato.

## **I Piani Aziendali**

Possono essere presentati da una singola impresa o da una impresa Capogruppo, per i propri dipendenti e per quelli delle imprese costituenti il Gruppo.

I Piani dovranno essere elaborati secondo le indicazioni riportate nel "Manuale per la progettazione di formazione per la salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro"

Il parametro massimo di contributo erogato dal Fondo per un'ora di formazione è fissato in Euro 25,00 (costo ora/allievo) e fino al 10 ottobre 2009 saranno ammesse a finanziamento attività pregresse, purchè svolte dopo il 1 gennaio 2009.

I Piani, presentati esclusivamente "on line", potranno pervenire al Fondo negli ultimi dieci giorni di ogni mese, a partire dal 20 maggio 2009 ed escludendo i mesi di luglio ed agosto.

I Piani, se considerati ammissibili, verranno sottoposti alla fase di valutazione quantitativa e qualitativa e non saranno ritenuti finanziabili quei Piani che otterranno un punteggio inferiore a 600/1000.

## **I Piani Individuali**

Possono essere presentati da una singola impresa per i propri dipendenti.

Non sono ammesse attività precedenti alla data dell'Avviso

Gli importi massimi del finanziamento sono riportati nel testo dell'AVVISO 1/09 che definisce sulla base dell'elaborazione INAIL, sia la tipologia del Progetto formativo sia il relativo valore di finanziamento per partecipante.

**Maggio 2009**